	Detrazioni d'imposta (artt. 12 e 13, Dpr n. 91 Dichiarazione ai sensi e per gl Dpr n. 29.9.1973, n. 600 e succ	i effetti dell	'art. 23 c	lel	azioni)		
11/1	II/la sottoscritto/aROSSI MARTINA						
pr	prov. SI Nazionalità IT Residente/domiciliato in ABBADIA SAN SALVATORE						
	prov. SI						
	l celibe/nùb́lie ⊠ coniugato/a □ divorziato/a □ separato/a legalı l vedovo/a						
in qualità di 🛮 dipendente 🗆 collaboratore di codesta azienda WWW.PAGHEINTERNET.COM							
Dichiara (barrare le caselle che interessano)							
	tto la propria responsabilità <b>di</b>	e residente in	Italia e che	e, a decor	rere dal	1/0.1/20.12,	
A)	per carichi di famiglia (art. 12 del Dpr n. 917/1986)						
	<b>Coniuge</b> (da comunicare anche se non a carico)	04 044	Non legalı				
	Cognome Nome		ettivamen	Altre situazioni			
	/ERDI LUCA odice fiscale Data di nascita		A carico		a carico		
26/01/1973							
	Figli a carico n2 figli	portatore handicap	Misura della detrazione	per i	trazione figli	Misura della detrazione per i figli (***)	
	Cognome VERDI Nome FILIPPO		per i figli	Per legge	(**)		
1	Codice fiscale Data di nascita	$\overline{}$	100%	50%	□100%	□%	
	26/01/2008						
	Cognome VERDI Nome CHIARA		100%	50%	□4000/	□%	
2	Codice fiscale         Data di nascita           26/01/2011		100%	30%	□100%	□ 70	
	Cognome Nome				_		
3	Codice fiscale Data di nascita		100%	50%	□100%	□ %	
-	Cognome Nome						
4	Codice fiscale Data di nascita		100%	50%	□100%	□%	
	Cognome Nome						
5	Codice fiscale Data di nascita		100%	50%	□100%	□%	
	Cognome Nome						
6			100%	50%	□100%	□%	
	Codice fiscale Data di nascita				_		
(**) La detrazione al 100% spetta al dichiarante quando possiede il reddito più elevato del coniuge non a carico, previo accordo con quest'ultimo. In tale caso far sottoscriverela dichiarazione che segue al coniuge non a carico							
Dichiarazione del coniuge  Il/la sottoscritto/a, dichiara, in accordo con l'altro genitore, che sussistono le condizioni previste dall'art. 12 del Tuir per l'applicazione della detrazione al 100%  In fede							
(***) La detrazione spetta, in mancanza di accordo, all'affidatario in caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.							
☐ n altre persone a carico (art. 433 c.c.) : ☐ al 100% - ☐ al 50% - ☐ al%							
	ognome Cognome		S .				
Nome							
	) Altre detrazioni (art. 13 del Dpr n. 917/1986)						
L	Per lavoro dipendente e assimilato  Dichiara, al	trasì					
X	ne il proprio reddito complessivo per l'anno2012, sarà ] euroda aggiungere ai redditi di lavoro dipen ] Considerare il reddito di lavoro dipendente Itre comunicazioni	ı, presumibilr dente di cui p	oer abitaz	one princ			
SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra illustrata							
	Data				lı	n fede	
	1/10/2012						
A (e	(firma del dipendente) Attenzione: prima di compilare il presente modulo leggere attentamente le avvertenze allegate (allegato alla dichiarazione delle detrazioni d'imposta)						

# Avvertenze

### 1) Coniuge a carico

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo superiore a euro 2.840,51/annui, al lordo degli oneri deducibili (\*)

### 2) Figli a carico

Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili (\*):

i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (indipendentemente dall'età). Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri figli si applicano le detrazioni ordinariamente prevista per questi ultimi.

La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato:

- a) quando l'altro genitore è deceduto;
- b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali:
- c) quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

## 3) Altre persone a carico (l'ammontare della detrazione va ripartito in pro quota tra coloro che ne hanno diritto).

Si considerano altre persone a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui (limite in vigore dal 1998), al lordo degli oneri deducibili (\*), indicati all'articolo 433 del codice civile e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti 1) e 2), che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per i figli indipendentemente dall'età): genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, nipoti coniuge separato o divorziato che percepisce alimenti.

#### 4) Validità

Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate. In ogni caso la dichiarazione dovrà essere rinnovata annualmente.

### 5) Reddito complessivo

La somma dei redditi posseduti dal contribuente in periodo d'imposta. I redditi sono calcolati distintamente per ciascuna categoria d'appartenenza (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Per le persone non residenti il reddito complessivo è costituito soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Concorrono alla determinazione del reddito complessivo, con segno negativo, anche eventuali perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dall'attività di lavoro autonomo. Non si computa il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze).

### 6) Lavoratori extracomunitari

Per i cittadini extracomunitari (residenti o non residenti fiscalmente) che richiedono le detrazioni per i carichi di famiglia, deve essere allegata, alternativamente:

- a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio:
- b) documentazione con l'apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Ajadel 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine. Se i figli degli extracomunitari sono residenti in Italia, per ottenere le detrazioni è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dal comune dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.

### 7) Lavoratori fiscalmente non residenti

Per i citadini non fiscalmente residenti che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia (possibile solo pergli anni 2007,2008,2009), deve essere allegata, alternativamente:

- appartenenti all'Unione Europea e dalla Norvegia: attestazione contenente il grado di parentela del familiare a carico e il mese nel quale si sono verificate e/o sono cessate le condizioni richieste per il diritto alla detrazione; che il familiare possiede un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti fuori dall'Italia) non superiore a €2.840,51 (riferito al periodo d'imposta interessato alla richiesta delle detrazioni); che il richiedente non goda di analogo beneficio nel Paese estero di residenza;
- altri Paese: a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

(\*) Ai fini del raggiungimento del limite si devono considerare le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni nonchè dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della chiesa cattolica.